

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANCANE, BATTINO VITTORELLI e BERNARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1964

Istituzione della carriera speciale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Nel vecchio ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il personale con funzioni di dirigenza era denominato di prima categoria ed era suddiviso in due gruppi: il gruppo *A*, comprendente coloro che erano forniti del diploma di laurea, ed il gruppo *B*, comprendente coloro che erano forniti del diploma di istruzione secondaria di II grado. I concorsi, per questo ultimo gruppo infatti, erano indetti:

per posti di ragioniere aggiunto (grado XI del ruolo di gruppo *B* di 1^a categoria);

per posti di perito industriale aggiunto (grado XI di gruppo *B* di 1^a categoria);

per posti di geometra aggiunto (grado XI di gruppo *B* di 1^a categoria).

Al detto personale di gruppo *B* di 1^a categoria erano attribuite funzioni di dirigenza, di uffici, divisioni, sezioni, eccetera, come risulta dai decreti ministeriali n. 1812 del 1941 e n. 279 del 1942.

Quando con la legge delega n. 1181 del 1954 si sono stabilite le direttive per il riordinamento della Pubblica amministrazione, l'articolo 2, al n. 17, ha previsto in linea ge-

nerale che l'inquadramento nelle varie carriere, nei gradi o nelle qualifiche delle stesse, doveva avvenire « garantendo comunque agli impiegati la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

Per quanto concerne il personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'articolo 9 della detta legge aveva delegato il Governo a provvedere con decreto presidenziale « alla revisione dello stato giuridico ed al riordinamento delle carriere, osservando i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, in relazione alle esigenze particolari del pubblico servizio ».

Senonchè il Governo non si è avvalso della delega nel termine prefisso, sicchè si è provveduto con la legge ordinaria del 27 febbraio 1958, n. 119, alla quale ha fatto seguito la legge 31 dicembre 1961, n. 1406 con « integrazione e modificazioni ».

Nei confronti del personale di concetto (ex gruppo *B* di 1^a categoria) le nuove disposizioni non solo non hanno tenuto conto del principio generale già affermato nel numero 17 dell'articolo 2 della legge 1181 del

1954, ma hanno addirittura declassato le funzioni del detto personale.

Tale situazione, a parte il disconoscimento delle posizioni acquisite dal personale, ha recato anche notevole danno nell'efficienza dei servizi dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni. Non va dimenticato, infatti, che il carattere tecnico dell'Azienda ha portato ad un incremento notevole i servizi tecnici, contabili e amministrativi che richiede un conseguente incremento dei quadri dei dirigenti degli Uffici esecutivi.

Il presente disegno di legge, mediante la istituzione della carriera speciale, mira appunto, da un lato, a riconoscere le posizioni acquisite del personale di concetto e, dall'altro, a fornire all'Amministrazione la possibilità di una migliore utilizzazione di impiegati tecnicamente qualificati nei suoi complessi servizi che si vanno sempre più sviluppando ed arricchendo.

La carriera speciale, che si distingue in due carriere (direttiva e di concetto), non parallele, non è nuova nel nostro ordinamento ed è sorta per soddisfare le particolari esigenze di talune amministrazioni.

Infatti, oltre le carriere speciali già previste nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, ne sono state istituite altre, quando le dette particolari esigenze si sono manifestate.

Così, ad esempio, la legge 23 ottobre 1960 n. 1196 ha riordinato in carriera speciale il personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie; la legge 29 giugno 1960 n. 650 ha riordinato in carriera speciale il personale di concetto di ragioneria dei Provveditorati agli studi; la legge del 20 dicembre 1961 n. 1345 ha riordinato in carriera speciale il personale di concetto della Corte dei conti.

Anche nell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni vi è stata la particolare

esigenza di incrementare i quadri tecnici direttivi e pertanto anche in tale amministrazione si è manifestata l'opportunità della istituzione della carriera speciale, che è prospettata con il presente disegno di legge.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della carriera speciale senza discostarsi dal paradigma del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957 n. 3.

L'articolo 2 definisce le attribuzioni del personale della carriera direttiva e del personale della carriera di concetto, mentre gli articoli 3 e 4 disciplinano l'accesso alla una e all'altra carriera e le promozioni alle qualifiche superiori a quelle iniziali di ciascuna carriera.

L'articolo 5 dispone l'inquadramento nelle qualifiche delle nuove carriere del personale in servizio con i criteri suggeriti dai principi generali che sono stati sempre seguiti in materia. L'ultimo comma dello stesso articolo prevede le modalità delle prime promozioni alla qualifica di ispettore superiore della nuova carriera direttiva.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, non vi sono nuovi oneri, perchè la maggiore spesa richiesta dall'istituzione della nuova qualifica della carriera direttiva (ispettore superiore, coeff. 670) è compensata dalla riduzione dei posti nelle qualifiche iniziali di ciascuna tabella e dalla riduzione della maggiorazione del 50 per cento sul premio di esercizio, sicchè la spesa complessiva resta invariata e può essere soddisfatta con i normali stanziamenti di bilancio.

Il proponente, pertanto, confida che il Parlamento vorrà dare la sua approvazione al presente disegno di legge che, oltre a riconoscere le posizioni acquisite dal personale, contribuisce ad un miglior funzionamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La carriera del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, contemplato nelle tabelle *F, G, H, I* dell'allegato *I*, annesso alla legge 31 dicembre 1961 n. 1406, è compresa tra le carriere speciali previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e si distingue in carriera direttiva e carriera di concetto. Le tabelle *F, G, H, I* dell'allegato *I* della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

Il personale della carriera speciale direttiva esplica funzioni di dirigenza di Divisioni, Sezioni e Reparti contabili; uffici esecutivi, contabili, amministrativi-contabili, tecnici e tecnico-contabili, nonché funzioni ispettive presso l'Amministrazione centrale e periferica connesse con i servizi postali e telegrafici. Il personale della carriera speciale di concetto esplica funzioni di collaborazione amministrativa, contabile e tecnica connesse con i servizi postali e telegrafici.

Art. 3.

L'accesso a ciascuna delle carriere direttive di cui al precedente articolo 1 è riservato agli impiegati appartenenti alla rispettiva carriera di concetto.

La nomina alla qualifica di vice direttore o equiparato si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi gli impiegati delle rispettive carriere di concetto con qualifica, rispettivamente, di ragioniere, segretario, perito e geometra, ed abbiano maturato complessivamente, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, l'anzianità di nove anni di servizio

se siano in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, o di 13 anni, se siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per lo svolgimento del concorso si applica l'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto non contrasti con la presente legge.

Le promozioni alle successive qualifiche della carriera direttiva si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano prestato tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 4.

Per l'accesso alla carriera di concetto previste nella presente legge è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per la carriera di cui alla tabella *F* (personale di ragioneria) il diploma di ragioniere;

b) per la carriera di cui alla tabella *G* (personale amministrativo-contabile) il diploma di istituto di istruzione media di secondo grado;

c) per la carriera di cui alla tabella *H* (periti) diploma di perito industriale meccanico, elettrotecnico, elettronico, radio-tecnico, chimico;

d) per la carriera di cui alla tabella *I* (geometri) diploma di geometra o di perito edile o di perito agrario.

L'Amministrazione può stabilire, con decreto che indice il concorso le aliquote dei posti da riservare ai candidati che siano in possesso di specifici titoli di studio tra quelli indicati nel comma precedente.

Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle iniziali si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni.

Art. 5.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto di cui alle sopresse tabelle *F, G, H, I* dell'allegato *I* della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono inquadrati, secondo l'ordine di anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza, nelle nuove qualifiche previste rispettivamente nelle tabelle *F, G, H, I* annesse alla presente legge corrispondenti al coefficiente in godimento da ciascuno.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dopo che sarà stato effettuato l'inquadramento di cui al comma precedente, l'Amministrazione provvederà alle promozioni per la nuova qualifica di ispettore superiore mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispettivamente i direttori di prima classe delle rispettive carriere, che abbiano prestato complessivamente almeno tre anni di servizio nella detta qualifica od in quella di provenienza.

Art. 6.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le economie che si otterranno mediante la soppressione delle tabelle *F, G, H, I* dell'allegato *I* annesso alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e mediante la riduzione della maggiorazione del 50 per cento sul premio di esercizio di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 maggio 1961 n. 465.

TABELLA F

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DIRETTIVA
DEL PERSONALE DI RAGIONERIA**

Coeff.	Qualifica	N. posti
a) Carriera direttiva:		
670	Ispettore superiore di Ragioneria	30
500	Direttore e Ispettore di Ragioneria di 1 ^a classe	120
402	Direttore e Ispettore di Ragioneria di 2 ^a classe	350
340	Vice Direttore e vice Ispettore di Ragioneria	500
		<hr/> 1.000
b) Carriera di concetto:		
284	Ragioniere	} 1.500
240	Ragioniere aggiunto	
211	Vice Ragioniere	

N.B. — Nella prima applicazione della legge, il personale della vecchia tabella F (Coeff. 340, 402, 500), in possesso del titolo di studio di perito industriale o di geometra, che disimpegna mansioni tecniche, ha diritto ad ottenere il passaggio nella carriera direttiva, rispettivamente tabella H e I, conservando la stessa anzianità e lo stesso coefficiente.

TABELLA G

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DIRETTIVA
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Coeff.	Qualifica	N. posti
a) Carriera direttiva:		
670	Ispettore superiore amministrativo-contabile	5
500	Direttore amministrativo-contabile di 1 ^a classe	20
402	Direttore amministrativo-contabile di 2 ^a classe	72
340	Vice Direttore amministrativo-contabile	228
		<hr/> 325
b) Carriera di concetto:		
284	Segretario	} 830
240	Segretario aggiunto	
211	Vice segretario	

N.B. — Nella prima applicazione della legge, il personale della vecchia tabella G (Coeff. 340, 402, 500) che disimpegna mansioni di Direttore o Ispettore di Ragioneria ha diritto ad ottenere il passaggio nella carriera direttiva dei Direttori ed Ispettori di Ragioneria, conservando la stessa anzianità e lo stesso coefficiente.

TABELLA H

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DIRETTIVA DI
ESERCIZIO DEL PERSONALE TECNICO-CONTABILE DELLE TE-
LECOMUNICAZIONI, MOTORIZZAZIONE E IMPIANTI TECNOLOGICI

Coeff.	Qualifica	N. posti
a) Carriera direttiva:		
670	Ispettore superiore tecnico-contabile	15
500	Direttore e Ispettore tecnico-contabile di 1 ^a classe	31
402	Direttore e Ispettore tecnico-contabile di 2 ^a classe	62
340	Vice Direttore e Vice Ispettore tecnico-contabile	109
		<u>217</u>
b) Carriera di concetto:		
284	Perito	} 343
240	Perito aggiunto	
211	Vice perito	

TABELLA I

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DIRETTIVA
DI ESERCIZIO DEL PERSONALE TECNICO-CONTABILE
DELLE COSTRUZIONI

Coeff.	Qualifica	N. posti
a) Carriera direttiva:		
670	Ispettore superiore tecnico-contabile	15
500	Direttore e Ispettore tecnico-contabile di 1 ^a classe	30
402	Direttore e Ispettore tecnico-contabile di 2 ^a classe	60
340	Vice Direttore e vice Ispettore tecnico-contabile .	98
		<u>203</u>
b) Carriera di concetto:		
284	Geometra	} 327
240	Geometra aggiunto	
211	Vice geometra	